

## Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la Cassazione sul caso Radio vaticana

*Nota a Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2011, Pres. Brusco, Rel. Zecca, Borgomeo*

di Lucia Gizzi

Sommario: 1. *Premessa.* 2. *Osservazioni critiche. La riconducibilità delle onde elettromagnetiche al concetto di cosa.* 3. *L'interpretazione del termine cosa nell'ambito della proposizione normativa dettata dalla prima parte dell'art. 674 c.p.* 4. *La sussumibilità della propagazione di onde elettromagnetiche nella condotta tipica del getto o del versamento.* 5. *I rapporti tra l'art. 674 c.p. e la legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.* 5.1. *Il problema della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose nell'ipotesi di contenimento delle radiazioni elettromagnetiche entro i limiti normativamente fissati.* 5.2. *Il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e la prova dell'idoneità offensiva delle onde elettromagnetiche.* 5.3. *Il rapporto tra l'art. 674 c.p. e l'art. 15, primo comma, della legge 22 febbraio 2001 n. 36.*

### *1.Premessa.*

Con la sentenza del 24 febbraio 2011, n. 376, la suprema Corte è nuovamente intervenuta sul "caso Radio Vaticana". Nel confermare la sentenza della Corte di appello di Roma che, in sede di rinvio stabilito dalla sentenza della terza Sezione della Corte di cassazione del 13 maggio 2008, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di getto pericoloso di cose, confermando però le statuizioni civili, i giudici di legittimità hanno affrontato ancora una volta la dibattuta questione della rilevanza penale dell'inquinamento elettromagnetico, ribadendo la loro precedente giurisprudenza<sup>1</sup>.

Come è noto, a fronte della diffusione del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico e della crescente preoccupazione per i rischi che, dalla propagazione di onde elettromagnetiche, possono derivare alla salute umana e alla salubrità dell'ambiente, la giurisprudenza ha sopperito in via interpretativa all'assenza di una disciplina che sanzionasse penalmente il fenomeno del c.d. elettrosmog, riconducendolo alla contravvenzione prevista dalla prima parte dell'art. 674 c.p.

Per sancire l'astratta configurabilità del reato di getto pericoloso di cose nell'ipotesi di emissione di onde elettromagnetiche, si è fatto riferimento a un duplice argomento, logico-sistematico, l'uno, e naturalistico, l'altro.

In primo luogo, la suprema Corte ha sottolineato che il vigente codice penale si è posto il problema dell'inquadramento dell'energia, dettando la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 624 c.p., con la quale ha equiparato, agli effetti della legge penale, l'energia elettrica e le altre energie aventi valore economico alle cose mobili. Alla stregua di tale norma, si possono inserire, nella categoria concettuale delle cose

---

<sup>1</sup> Ci sia consentito rinviare, per una più ampia trattazione del tema, a GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, Jovene, 2008.

mobili, anche gli oggetti non materiali che siano dotati però di una loro individualità fisica, suscettibili di misurazione e utilizzazione, come appunto le energie. Sarebbe proprio la nozione di cosa penalmente rilevante che consentirebbe di attribuire all'art. 674 c.p. un significato più ampio di quello originariamente conferitogli, idoneo a ricomprendere anche il fenomeno dell'elettrosmog.

Tale soluzione sarebbe confermata, dal punto di vista naturalistico, dalla considerazione che l'energia elettromagnetica è dotata di una sua fisicità, ben potendo essere misurata, utilizzata per gli scopi più diversi e fatta oggetto di appropriazione, risultando "altrettanto reale della sedia su cui ci si accomoda".

Una volta ammesso che le onde elettromagnetiche possono essere comprese nel concetto di cosa, la giurisprudenza ha poi ritenuto che la condotta consistente nel propagare o diffondere le onde elettromagnetiche possa integrare gli estremi della condotta tipica, in particolare di quella di getto, atteso che il termine gettare è di ampia portata e indica non solo l'azione di chi lancia qualcosa in qualche luogo, ma anche quella del mandar fuori, emettere, espellere.

La soluzione proposta imporrebbe un'interpretazione adeguatrice del dettato normativo – volta ad armonizzare la norma incriminatrice con l'evoluzione della realtà economica e sociale ad essa sottesa –, pur sempre legata al dato letterale, ossia al significato delle parole impiegate dal legislatore nel descrivere il fatto tipico.

Questa soluzione ermeneutica, condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, ha inoltre trovato conferma in una recente pronuncia della Corte di Cassazione<sup>2</sup>, che ha ritenuto appunto che l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., nell'ipotesi di emissione di onde elettromagnetiche, non costituisce il risultato di un'inammissibile applicazione analogica della norma penale a una fattispecie diversa da quella in essa prevista, ma è il frutto di una semplice interpretazione estensiva diretta a enucleare dalla disposizione l'effettivo significato che ad essa può attribuirsi anche se non evidente a prima vista<sup>3</sup>. Si tratta della prima

---

<sup>2</sup> Cass., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, in *Cass. pen.*, 2009, p. 969, con nota di Gizzi, *La rilevanza penale dell'emissione di onde elettromagnetiche ai sensi dell'art. 674 c.p.: interpretazione estensiva o applicazione analogica della norma incriminatrice?*. Nello stesso senso, successivamente: Cass., sez. III, 15 aprile 2009, Abbaneo, in *Ced Cass.*, n. 243431; Cass., sez. III, 8 aprile 2010, n. 17967.

<sup>3</sup> Le prime due sentenze della Corte di Cassazione che si sono occupate della materia sono: Cass., sez. I, 14 ottobre 1999, Cappellieri, e Cass., sez. I, 13 ottobre 1999, Pareschi, in *Foro it.*, 2001, c. 38, con nota di AMENDOLA, *Inquinamento elettromagnetico, d.m. 381/98 e art. 674 c.p.* Successivamente, questo orientamento è stato recepito dalla pressochè unanime giurisprudenza di merito (Tribunale Roma, 8 marzo 2000, Vervello, in *Foro it.*, 2001, c. 38; Tribunale Castrovillari, 6 agosto 2004 e Tribunale Paola, 28 settembre 2001, in *Giur. mer.*, 2005, p. 910; Tribunale Roma, 16 gennaio 2001, Ferrario, in *Ambiente*, 2001, p. 379; Tribunale di Venezia, 12 febbraio 2001, Boatto, in *Ambiente*, 2001, p. 380; Tribunale Ancona, 22 novembre 2004, P.E., *inedita*; Tribunale Roma, 9 maggio 2005, Borgomeo, in *Foro it.*, 2007, II, c. 440; Gip Tribunale Paola, 31 maggio 2006, *inedita*) e di legittimità (Cass., sez. I, 4 agosto 2000, Rigoni, in *Ambiente*, 2001, p. 80; Cass., sez. I, 31 gennaio 2002, Fantasia, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1489, con nota di CALCAGNO, *Elettrosmog: illecito penale o amministrativo?*; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 255, con nota di RAMACCI L., *Inquinamento elettromagnetico: nuovi interventi della Cassazione*; in *Riv. amb.*, 2002, p. 446; Cass., sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, in *Cass. pen.*, 2003, p. 462; Cass., sez. I, 24 aprile 2002, Pagano, in *Riv. amb.*, 2002, p. 750).

sentenza della Corte di Cassazione che si è occupata del “caso Radio Vaticana”, dal cui rinvio si è originata la sentenza di appello oggetto della pronuncia in esame.

2. *Osservazioni critiche. La riconducibilità delle onde elettromagnetiche al concetto di cosa.*

Per verificare se l'interpretazione consente di comprendere, nel significato della proposizione normativa dettata dalla prima parte dell'art. 674 c.p., il fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico, ovvero se ci si trova di fronte a una lacuna dell'ordinamento giuridico colmata tramite l'estensione analogica della norma incriminatrice, è necessario procedere alla ricognizione del significato delle parole cosa e gettare con cui il legislatore ha descritto il fatto tipico della fattispecie contravvenzionale in esame, perché, come è noto, il possibile significato dei termini impiegati nella proposizione normativa costituisce il limite estremo dell'interpretazione, anche estensiva.

L'interrogativo che deve porsi l'interprete, insomma, è quale sia il significato che la parola cosa assume nel contesto normativo dell'art. 674 c.p., al fine di stabilire se l'energia elettromagnetica possa rientrarvi.

In proposito, si ritiene che l'assimilazione tra le cose corporali e tangibili e le onde elettromagnetiche, nel senso che queste ultime sono ricomprese, a pieno titolo, nel termine cosa impiegato dal legislatore per descrivere il fatto tipico del reato di getto pericoloso, proposta dalla prevalente giurisprudenza, non sia condivisibile.

La circostanza che, dal punto di vista fisico, le onde generate dai campi elettromagnetici siano entità reali, dotate di una propria fisicità, suscettibili di misurazione per distanza e intensità, non significa ancora che esse rientrino nella nozione di cosa giuridicamente rilevante. Il problema che si pone, in sede di interpretazione dell'art. 674 c.p., non è infatti quello di stabilire se l'energia elettromagnetica sia un'entità fisica e reale, come una *res corporales*, bensì quello di verificare se, dal punto di vista giuridico, energia elettromagnetica e cosa siano la stessa realtà. Si tratta di capire se le onde elettromagnetiche, che rappresentano senza alcun dubbio una realtà fisica, siano, per il mondo del diritto, la stessa realtà costituita dagli oggetti corporali e tangibili, e siano quindi riconducibili alla medesima disciplina<sup>4</sup>.

La constatazione che anche l'energia elettromagnetica è un'entità fisica, pertanto, non è sufficiente a sorreggere la soluzione ermeneutica che la riconduce al concetto di cosa giuridicamente rilevante e, in particolare, al concetto di cosa a cui fa riferimento la disposizione incriminatrice dettata dalla prima parte dell'art. 674 c.p.

---

<sup>4</sup> Si veda: LAMANNA, *Considerazioni in tema di inquinamento atmosferico*, in *Giur. mer.*, 1983, p. 415, secondo cui fisicamente l'energia non è assimilabile a un tavolo o a un'automobile, in quanto non è una sostanza solida. *Contra*: MANTOVANI F., *Patrimonio (delitti contro)*, in *Enc. giur.*, vol. XXII, Treccani, 1990, p. 5; PEDRAZZI, *Appropriazione indebita*, in *Enc. dir.*, vol. II, Giuffrè, 1958, p. 840, secondo i quali cosa è ogni entità del mondo esteriore avente la capacità strumentale di soddisfare un bisogno umano. Sono cose, pertanto, sia gli oggetti corporali sia le energie. L'inclusione delle energie naturali tra le cose mobili viene argomentata, però, proprio con riferimento all'art. 624 secondo comma c.p., che, equiparando agli effetti della legge penale le energie aventi valore economico alle cose, ha superato le discussioni sorte in materia.

L'operazione ermeneutica compiuta dalla prevalente giurisprudenza, che pretende di interpretare la parola cosa impiegata dall'art. 674 c.p. sulla base di un criterio esclusivamente naturalistico (la natura di entità fisica dell'energia elettromagnetica), e di dedurre la possibilità di ricomprendere in tale termine anche le onde elettromagnetiche dalla presunta genericità della parola cosa, nella quale rientra appunto ogni entità fisica suscettibile di quantificazione, misurazione e utilizzazione, contrasta, inoltre, con il riferimento all'art. 624, secondo comma, c.p., fatto da quella stessa giurisprudenza, per giustificare la soluzione esegetica della riconducibilità della propagazione di radiazioni elettromagnetiche al fatto tipico del getto pericoloso di cose.

Proprio questa disposizione, nello stabilire che "agli effetti della legge penale, l'energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico è considerata cosa", dimostra come, nel linguaggio giuridico-penale, la parola cosa è tutt'altro che generica, essendo invece ancorata al significato di cosa materiale, ossia di corpo solido o liquido, che ha forma tangibile. Se la parola cosa avesse avuto in sé una capacità di dilatazione tale da ricomprendere ogni entità del mondo fisico, ancorché non dotata di substrato materiale, e quindi anche le energie, infatti, non vi sarebbe stato bisogno di introdurre la norma definitoria di cui al capoverso dell'art. 624 c.p.

3. *L'interpretazione del termine cosa nell'ambito della proposizione normativa dettata dalla prima parte dell'art. 674 c.p.*

Si deve, allora, verificare se sia possibile estendere l'equiparazione normativa tra energie e cose sancita dall'art. 624 c.p. alla fattispecie contravvenzionale del getto pericoloso, per consentire alla parola cosa, che compare nell'art. 674 c.p., di comprendere anche l'energia elettromagnetica.

Non vi è dubbio che il riconoscimento della portata generale della disposizione di cui all'art. 624, secondo comma, c.p. non comporta, automaticamente, che l'equiparazione tra cosa ed energia da esso sancita assuma rilievo in tutte le fattispecie criminose, in cui l'oggetto materiale della condotta tipica è descritto con la parola cosa<sup>5</sup>. La diversa soluzione – secondo cui in tutte le norme penali in cui figura la parola cosa trova applicazione la norma definitoria di cui all'art. 624 c.p., con la conseguenza che tale parola comprende sempre, oltre alle *res corporales*, anche le energie naturali – si fonda sull'erroneo presupposto della costanza terminologica nel linguaggio legislativo, per cui il legislatore impiega ciascun termine sempre con lo stesso significato, indipendentemente dal contesto linguistico e normativo in cui è collocato<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> In tal senso: GIUNTA, *Elettrosmog*, in *Studium iuris*, 2002, p. 778; MARTIELLO, *Rilevanza penale dell'inquinamento elettromagnetico: a proposito dell'art. 674 c.p.*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, p. 897; GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, cit., p. 216.

<sup>6</sup> Sulla costanza terminologica come tecnica argomentativa dell'interpretazione sistematica: GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica-Zatti, Giuffrè, 1993, p. 170; TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, 1980, p. 377; VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Giappichelli, p. 144.

Questo presupposto, invece, è palesemente falso, in quanto è possibile che un medesimo termine assuma significati parzialmente diversi in ciascuna delle norme penali dove è contenuto<sup>7</sup>. Il significato di una parola, infatti, può ben variare a seconda del contesto in cui ricorre, ed è quindi erroneo sostenere l'identità di significati di uno stesso vocabolo in ogni disposizione normativa<sup>8</sup>.

Proprio perché le parole, nel linguaggio legislativo, non conservano sempre lo stesso significato, che deve essere, per contro, di volta in volta ricercato dall'interprete, non è sufficiente il riferimento all'art. 624 c.p., e alla sua portata generale, per ritenere che la fattispecie contravvenzionale del getto pericoloso di cose si applica anche alle entità fisiche prive di substrato materiale, come le energie naturali.

La parola cosa può infatti essere impiegata dal legislatore, in una proposizione normativa, secondo il suo significato originario di oggetto corporale e tangibile, escludendo, in questo contesto, l'operatività dell'equiparazione tra cosa mobile ed energia avente valore economico. La nozione di cosa, allora, deve essere ricostruita in funzione del singolo modello di reato delineato dal legislatore, ricevendo significato dal peculiare contesto linguistico in cui è inserita.

Rimane, allora, l'interrogativo iniziale: quale è il significato della parola cosa nel quadro della disposizione di cui all'art. 674 c.p.?

Per rispondere a tale quesito, è necessario interpretare la fattispecie incriminatrice complessivamente considerata e ricercare il significato che la parola cosa assume nel suo specifico ambito.

Il significato proprio delle parole – al quale bisogna fare riferimento nell'applicazione della legge al fine di attribuirle un senso, secondo quanto disposto dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile –, infatti, è l'accezione del vocabolo preferibile nel contesto dello specifico enunciato normativo in cui è inserito<sup>9</sup>. Proprio l'interpretazione dell'enunciato normativo, complessivamente considerato, e non delle singole parole che lo compongono, consente di ritenere che l'oggetto materiale della condotta tipica, nella fattispecie contravvenzionale in esame, non può essere costituito che dalle *res corporales*.

Il sostantivo cosa deve essere letto in connessione con il verbo gettare, di cui costituisce il complemento oggetto. Nella disposizione incriminatrice dettata dalla prima parte dell'art. 674 c.p., infatti, sono impiegati i verbi gettare e versare per

---

<sup>7</sup> DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale, tra creatività e vincolo alla legge*, Giuffrè, 2006, p. 137, la quale sottolinea la necessità di valorizzare la dipendenza del senso delle parole dal contesto, innanzitutto linguistico, in cui il precetto prende vita, con la conseguenza di riconoscere alla medesima parola significati diversi a seconda del "sotto-sistema" in cui viene usata; PAGLIARO, *Testo e interpretazione nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 435.

<sup>8</sup> Sull'incostanza terminologica come argomento dell'interpretazione sistematica, si veda: GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, cit., p. 170; VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, cit., p. 141, il quale osserva come l'argomento dell'incostanza terminologica si utilizza normalmente in presenza di una definizione legislativa di un termine, che ricorre nell'enunciato oggetto di interpretazione, al fine di escluderne la rilevanza. L'argomento dell'incostanza terminologica, quindi, esclude la rilevanza del significato di un termine, ad esempio di quello fornito per mezzo di una definizione, per un dato settore o ambito disciplinare.

<sup>9</sup> Così: TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 114, nota n. 27.

descrivere i due profili della condotta costitutiva dell'illecito. L'oggetto materiale della condotta tipica, invece, è descritto con l'unitario concetto di cosa, il quale, interpretato nel contesto dell'enunciato linguistico in cui è inserito, in connessione con le altre parole impiegate dal legislatore e, in particolare, con i verbi gettare e versare, esprime il significato di oggetto materiale e tangibile.

Come comunemente osservato in dottrina<sup>10</sup>, la tipizzazione di due condotte alternative, il getto e il versamento, si giustifica in relazione alla diversa natura e alla diversa specie delle cose che possono costituirne l'oggetto: il gettare si riferisce alle *res solide*, mentre il versare concerne le materia liquide.

Questo, allora, è il significato espresso dalla connessione delle parole impiegate nell'art. 674 c.p.: da un lato vi sono le cose che possono essere gettate, che sono i corpi solidi, dall'altro le cose che possono essere versate, che sono i liquidi<sup>11</sup>.

Proprio il collegamento fra il verbo gettare e la parola cosa, insomma, induce a ritenere che questa possa essere costituita solamente dalle *res quae tangi possunt*<sup>12</sup>: la proposizione normativa intende descrivere il fatto di chi butta o lancia corpi solidi in uno dei luoghi da essa indicati, alludendo a un comportamento a contenuto materiale<sup>13</sup>.

Le cose che possono essere gettate, infatti, sono solamente i corpi solidi, non certo le onde elettromagnetiche che, pur essendo entità fisiche, non hanno forma tangibile e corporale e, pertanto, sono suscettibili di essere propagate, diffuse, emesse nello spazio aereo circostante, ma non certo di essere lanciate o buttate da un punto a

---

<sup>10</sup> Così: CALCAGNO, *Elettrosmog: illecito penale o amministrativo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1491; EQUIZI, *Aspetti penalistici dell'inquinamento elettromagnetico: un vuoto di tutela*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2094; GIAMPIETRO, *Versamento pericoloso di cose*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Giuffrè, 1993, p. 636; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. X, a cura di Nuvolone, Utet, 1986, p. 461; SABATINI, *Incolunità pubblica (contravvenzioni concernenti la)*, in *NN. dig. it.*, vol. VIII, Utet, 1957, p. 578; SABATINI GU., *Delle contravvenzioni in particolare*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Florian, vol. XII, Giuffrè, 1937, p. 251; RANIERI, *Manuale di diritto penale*, pt. sp., vol. III, Cedam, 1952, p. 483; VIGNA-BELLAGAMBA, *Le contravvenzioni nel codice penale*, Giuffrè, 1974, p. 197.

<sup>11</sup> La dottrina, infatti, ha sempre interpretato l'espressione che qui interessa, gettare cose, come sinonimo di lanciare corpi solidi, in contrapposizione, appunto, al versamento che concerne le sostanza liquide. Si veda per tutti: GIAMPIETRO, *Versamento pericoloso di cose*, cit., p. 636; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. X, cit., p. 461; PEDIO, *Collocamento e getto pericoloso di cose*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Giuffrè, 1960, p. 451; SABATINI, *Incolunità pubblica (contravvenzioni concernenti la)*, cit., p. 578; SABATINI GU., *Delle contravvenzioni in particolare*, cit., p. 251.

<sup>12</sup> EQUIZI, *Aspetti penalistici dell'inquinamento elettromagnetico: un vuoto di tutela*, cit., p. 2098; ZANOTTI, *L'art. 674 c.p. e l'inquinamento elettromagnetico: interpretazione adeguatrice o violazione di principi fondamentali?*, in *Radio Vaticana e ordinamento Italiano*, a cura di Dalla Torre e Mirabelli, Torino, 2005, p. 94; MARTIELLO, *La rilevanza penale dell'inquinamento elettromagnetico: a proposito dell'art. 674 c.p.*, cit., p. 901; GARGANI, *Reati di comune pericolo mediante violenza*, Giuffrè, 2008, p. 680; Gip Pretura Venezia, 16 marzo 1999, Pareschi e Tribunale Venezia, 16 aprile 1999, Pareschi, in *Riv. pen.*, 1999, p. 575, con nota di RAMACCI L., *Inquinamento elettromagnetico, un nuovo intervento del giudice penale*.

<sup>13</sup> Così: Cass., sez. I, 27 febbraio 2002, Suraci, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1485, con nota di CALCAGNO, *Elettrosmog: illecito penale o amministrativo?*; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 255, con nota di RAMACCI L., *Inquinamento elettromagnetico: nuovi interventi della Cassazione*; in *Riv. amb.*, 2002, p. 446.



un altro dello spazio<sup>14</sup>. Le onde elettromagnetiche, allora, non sono riconducibili al significato proprio della parola cosa, impiegata dal legislatore in connessione con il verbo gettare per descrivere il fatto tipico.

4. *La sussumibilità della propagazione di onde elettromagnetiche nella condotta tipica del getto o del versamento.*

La soluzione ermeneutica che individua la fattispecie del getto pericoloso di cose nella condotta di colui che genera campi elettromagnetici, propagando radiazioni non ionizzanti nell'ambiente circostante, pone l'ulteriore problema di stabilire se il comportamento concretamente posto in essere dal soggetto agente realizzi la condotta tipica del reato in esame.

Si tratta di verificare se il comportamento consistente nel propagare o diffondere onde elettromagnetiche possa integrare la condotta criminosa, in particolare quella di getto. Nel linguaggio comune, il verbo gettare non è usato come sinonimo di emettere, diffondere o generare, ma evoca la condotta di chi lancia, scaglia o butta un oggetto *de loco ad locum*. Che il legislatore penale abbia impiegato il verbo gettare, facendo riferimento al senso comune di questa parola, è dimostrato dalla tipizzazione di due condotte alternative, il getto e il versamento, che, pur avendo lo stesso significato, si riferiscono, come si è detto, a cose di natura e specie diverse. Versare significa scaricare sostanze liquide da ciò che le contiene, gettare significa trasferire oggetti materiali e solidi da un luogo a un altro. Versare, insomma, ha il medesimo significato di gettare, indicando anch'esso la condotta di chi butta o scarica qualcosa, ma riguarda le sostanze liquide o fluide, non i corpi solidi.

La norma incriminatrice descrive, quindi, un comportamento a contenuto materiale, che differisce in maniera sostanziale da quello consistente nell'emissione di onde elettromagnetiche. Vi è un'irriducibile alterità tra la condotta di getto pericoloso di cose, che lascia pensare a aggressioni materialmente tangibili, e la creazione di onde elettromagnetiche, la cui naturale collocazione sarebbe nell'ambito della seconda parte dell'art. 674 c.p., dove l'azione tipica consiste, appunto, nel provocare emissioni. Le onde elettromagnetiche, infatti, non vengono gettate né versate, ma si diffondono nello spazio aereo circostante. Come è stato correttamente rilevato, inoltre, "l'azione del gettare cose atte a offendere, molestare o imbrattare le persone, in determinati luoghi, presuppone la preesistenza di queste cose in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generare campi elettromagnetici da cui si propagano flussi di onde, che prima dell'azione generatrice non esistevano"<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> In tal senso depone anche l'indicazione del luogo del getto. La circostanza che la norma incriminatrice specifichi che il getto debba avvenire in un luogo di pubblico transito o un luogo privato, ma di comune o altrui uso concorre a circoscrivere la natura delle cose che possono essere gettate, escludendo che in esse possano essere comprese anche le onde elettromagnetiche, che per la loro essenza si disperdono in tutte le direzioni nell'atmosfera. Così: Appello Roma, Sez. I, 4 giugno 2007, Borgomeo, in *Cass. pen.*, 2008, p. 274, con nota di GIZZI, *L'inquinamento elettromagnetico e il getto pericoloso di cose*.

<sup>15</sup> Così: Cass., sez. I, 27 febbraio 2002, Suraci, in *Riv. amb.*, cit., p. 451. *Contra*: RAMACCI L., "Nuovi" inquinamenti: l'inquinamento elettromagnetico, in *Giur. mer.*, 2003, p. 594; ID., *Inquinamento elettromagnetico: nuovi interventi della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 264, secondo cui ritenere che si possa

A sostegno di questa lettura interpretativa soccorre la considerazione che il vigente codice penale, per attribuire rilevanza alla diffusione, propagazione o emissione di sostanze diverse dai corpi solidi e liquidi, ha ritenuto necessario introdurre un'apposita fattispecie incriminatrice. La seconda parte dell'art. 674 c.p., infatti, ha introdotto una nuova ipotesi di *getto pericoloso di cose*, integrata dal fatto di colui che provoca emissioni pericolose per l'incolumità delle persone, che non era prevista dal codice penale Zanardelli, il quale, all'art. 475, si limitava a punire il getto e il versamento pericolosi di cose<sup>16</sup>.

L'introduzione di un'apposita norma incriminatrice, che attribuisce rilevanza penale alla condotta consistente nel provocare emissioni, denota, in modo ancora più evidente, che le nozioni di getto e di versamento non possono essere estese fino a comprendere la propagazione o la diffusione di determinate sostanze nello spazio aereo circostante. Se la fattispecie contravvenzionale prevista dalla prima parte dell'art. 674 c.p. avesse avuto in sé una tale capacità di dilatazione non vi sarebbe stato bisogno di introdurre la nuova ipotesi di reato, la quale appresta una tutela del medesimo bene giuridico contro i pericoli di offese, imbrattamenti o molestie, realizzati, però, con modalità differenti rispetto al getto o al versamento di cose, consistenti appunto nella emissione di fumi, gas o vapori.

Si ritiene, in conclusione, che l'applicazione dell'art. 674 c.p. al fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico sia possibile solamente lacerando il limite letterale che le parole, con cui il legislatore ha descritto il fatto tipico, impongono nell'articolazione della proposizione normativa complessivamente considerata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza – condivisa dalla sentenza in esame – nell'espressione gettare cose non possono rientrare, mediante una semplice interpretazione, ancorché estensiva, la creazione, l'emissione e la propagazione di onde elettromagnetiche. Un'interpretazione corretta della fattispecie contravvenzionale, attenta a evitare qualsiasi forzatura del limite invalicabile segnato dal testo della legge, non consente di ricondurvi anche la condotta di chi propaga radiazioni elettromagnetiche nell'ambiente. L'ipotesi concreta, infatti, non è in alcun modo riconducibile all'ambito semantico della norma, ancorché estensivamente inteso, in quanto il sostantivo cosa, interpretato congiuntamente al verbo gettare di cui costituisce il complemento oggetto, indica un'entità ontologicamente diversa dall'energia elettromagnetica che, per quanto dilatata al massimo delle sue possibilità di espansione, non può giungere a ricomprenderla.

---

gettare solamente ciò che già esiste in natura, come fa la suprema Corte, significa interpretare restrittivamente la fattispecie, limitandone oltremodo l'ambito di applicazione.

<sup>16</sup> Si osservi che sotto il vigore del codice Zanardelli, nel quale la fattispecie del *getto pericoloso di cose* non incriminava espressamente, come fa l'art. 674 c.p., la produzione di emissioni pericolose, si riteneva che la condotta di colui che provocava emissioni, ancorché atte a offendere o imbrattare le persone, non integrasse la contravvenzione in esame, perché non costituiva getto o versamento di cose. Così: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, Utet, 1923, p. 340.



5. *I rapporti tra l'art. 674 c.p. e la legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.*

Il riconoscimento della compatibilità tra l'art. 674 c.p. e l'inquinamento elettromagnetico, operato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, pone una serie di problematiche concernenti i rapporti tra la norma codicistica e la disciplina di settore. Problematiche rese di più difficile soluzione dall'entrata in vigore della legge-quadro del 2001 n. 36, che ha introdotto un apposito apparato sanzionatorio per colpire le violazioni delle prescrizioni da essa dettate in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Qualora si ammetta che la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. sia configurabile nell'ipotesi di propagazione di onde elettromagnetiche, infatti, per stabilire se, nel caso concreto, la fattispecie criminosa possa ritenersi integrata, è necessario esaminare il rapporto sussistente tra il fatto di reato e i limiti tabellari fissati dalla normativa di settore. Il problema, in particolare, è stabilire se sia necessario, ai fini dell'integrazione della contravvenzione, il superamento dei valori-soglia normativamente fissati e se tale superamento, una volta accertato, sia sufficiente alla configurazione del reato, ovvero si debba accertare una concreta idoneità offensiva della condotta.

5.1. *Il problema della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose nell'ipotesi di contenimento delle radiazioni elettromagnetiche entro i limiti normativamente fissati.*

Il primo problema è stato risolto positivamente dalla prevalente giurisprudenza<sup>17</sup>, che, con riferimento al fenomeno dell'inquinamento atmosferico, ha enunciato già da tempo il principio secondo cui la locuzione "nei casi non consentiti dalla legge", che compare nella descrizione della fattispecie prevista dalla seconda parte dell'art. 674 c.p., costituisce una precisa indicazione circa la necessità che, ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, l'emissione di sostanze moleste avvenga in violazione delle norme di settore che regolano la specifica attività, nell'ambito della quale l'emissione stessa è provocata. Per un'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 674 c.p., allora, non è sufficiente che le emissioni provocate dal soggetto agente siano idonee ad arrecare offesa o molestia alle persone,

---

<sup>17</sup> Si veda per tutte: Cass., sez. I, 7 luglio 2000, Meo, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1814; Cass., sez. III, 13 gennaio 2003, Tringali, in *Ced Cass.*, n. 223531; Cass., sez. III, 3 marzo 2004, Pannone, in *Riv. pen.*, 2004, p. 977; Cass., sez. I, 8 giugno 2004, Invernizzi, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1005; Cass., sez. III, 29 settembre 2004, Providenti, in *Riv. pen.*, 2005, p. 436; Cass., sez. III, 10 febbraio 2005, Montinaro, in *Giudice di pace*, 2005, p. 345; Cass., sez. III, 1 febbraio 2006, Tortora, in *Ced Cass.*, n. 233562; Cass., sez. III, 21 febbraio 2006, Davito, in *Ced Cass.*, n. 233565; Cass., sez. III, 21 giugno 2006, Bortolato, in *Ced Cass.*, n. 235056 e in *Dir. giur. agr. alim.*, 2007, p. 328, con nota di Pinna, *L'art. 674 c.p. come confine tra l'illecito penale e l'illecito civile*; Cass., sez. III, 27 febbraio 2008, Colombo, in *Ced Cass.*, n. 239864; Cass., sez. III, 21 ottobre 2010, Rocchi, in *Ced Cass.*, n. 248672. In senso contrario: Cass., sez. I, 11 maggio 1992, Cava, in *Ced Cass.*, n. 190593; Cass., sez. II, 3 giugno 1994, Roz Gastaldi, in *Ced Cass.*, n. 198071; Cass., sez. I, 19 aprile 2005, Guastella, *inedita*; Cass., sez. III, 28 settembre 2005, Riva, in *Ced Cass.*, n. 232359; Cass., sez. III, 12 febbraio 2009, Schembri, in *Dir. giur. agr. alim.*, 2009, p. 552, con nota di Di Pinto, *Emissioni illecite in atmosfera e ambito di applicazione dell'art. 674 c.p.*

essendo indispensabile la dimostrazione puntuale e specifica che esse superano i limiti tabellari normativamente fissati.

Questa soluzione è stata recepita, con riferimento al fenomeno dell'elettrosmog, da alcune recenti pronunce della suprema Corte<sup>18</sup>, le quali hanno ritenuto che il reato di cui all'art. 674 c.p. non sia configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi. Anche nell'ipotesi di emissione di onde elettromagnetiche, il presupposto necessario affinché sia integrato il reato di cui all'art. 674 c.p., dunque, è quello del superamento dei limiti previsti dalle specifiche norme di settore, dovendosi escludere ogni illiceità qualora le emissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente, nel qual caso esse sono assistite da una presunzione di legittimità e di non pericolosità<sup>19</sup>.

*5.2. Il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e la prova dell'idoneità offensiva delle onde elettromagnetiche.*

Il secondo problema derivante dal riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 674 c.p. al fenomeno dell'elettrosmog è relativo al rapporto sussistente tra il superamento dei limiti di emissione normativamente fissati e il requisito dell'idoneità offensiva della condotta tipica. Ci si chiede cioè se, ai fini della configurabilità della fattispecie contravvenzionale, sia sufficiente il superamento dei limiti stabiliti dalla legislazione speciale, ovvero sia necessario un ulteriore requisito, da accertare in concreto, caso per caso: l'attitudine delle onde propagate a offendere o, almeno, a molestare le persone ad esse esposte.

Secondo un primo orientamento interpretativo, il pericolo di nocività delle emissioni elettromagnetiche deve ritenersi sussistente per il solo fatto che, nel caso concreto, siano stati superati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento da campi elettromagnetici<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Cass., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, cit., p. 969 e Cass., sez. III, 15 aprile 2009, Abbaneo, in *Ced. Cass.*, n. 243431; Cass., sez. III, 8 aprile 2010, n. 17967.

<sup>19</sup> Per un approfondimento, si rinvia a: GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, cit., p. 152.

<sup>20</sup> Così: Cass., sez. I, 31 gennaio 2002, Fantasia, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1489, con nota di CALCAGNO, *Elettrosmog: illecito penale o amministrativo?*; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 255, con nota di RAMACCI L., *Inquinamento elettromagnetico: nuovi interventi della Cassazione*; in *Riv. amb.*, 2002, p. 448; Cass., sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, in *questa rivista*, 2003, p. 462, con nota di DE FALCO, *Alcuni punti (quasi) fermi in tema di rilevanza penale dell'inquinamento elettromagnetico*, la quale osserva che il reato di cui all'art. 674 c.p. è un reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l'emissione di energia elettromagnetica provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente la sua attitudine a offendere o a molestare le persone. E che l'esposizione a determinati livelli di campi elettromagnetici costituisca, indipendentemente dallo stato attuale della scienza, pericolo per le persone e la loro salute, è concetto fatto proprio dal legislatore che, con la legge n. 36/2001, ha inteso assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti nocivi dell'esposizione a campi elettromagnetici. Il legislatore ha così riconosciuto l'esistenza di un pericolo derivante dalla soggezione delle persone ai campi elettromagnetici, fissando dei livelli, il cui superamento pone una presunzione *ex lege* in ordine all'effettività del pericolo in questione; Tribunale di Roma, 16 gennaio 2001, Ferrario, cit., p. 380; Tribunale Ancona, 22 novembre 2004, *inedita*.

L'esposizione a livelli di inquinamento elettromagnetico che, per espressa previsione legislativa, non sono compatibili con la salute umana, dovrebbe essere considerata, per presunzione di legge, situazione idonea a creare molestia e fastidio alle persone, con la conseguenza che, affinché sia integrato il reato di cui all'art. 674 c.p., non sarebbe necessaria alcuna ulteriore prova che il disturbo e il disagio si siano realmente verificati<sup>21</sup>.

Secondo un altro orientamento, questo assunto non è condivisibile, perché confonde due distinti profili: l'idoneità offensiva delle cose gettate – rappresentate nella fattispecie concreta dalle onde elettromagnetiche – che è elemento costitutivo del fatto tipico; e l'eventuale autorizzazione normativa alla realizzazione della condotta criminosa, che scrimina il fatto conforme al tipo legale e lesivo del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Inoltre, l'interpretazione proposta non è compatibile con la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie contravvenzionale<sup>22</sup>.

Ritenere che la nocività delle onde elettromagnetiche propagate nell'ambiente circostante sussista per il solo fatto che non sono stati rispettati i limiti di emissione fissati dalla normativa di settore, significa trasformare la fattispecie contravvenzionale da reato di pericolo concreto in reato di pericolo presunto, in cui appunto il superamento dei limiti di legge pone una presunzione *iuris et de iure* in ordine alla pericolosità della condotta, sufficiente alla configurabilità della fattispecie criminosa. Il reato, quindi, sarebbe integrato per il solo fatto che le radiazioni elettromagnetiche emesse eccedono, nel caso concreto, i limiti normativi, la cui fissazione – che serve a proteggere la popolazione dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici – determinerebbe una presunzione di pericolo per le emissioni ad essi superiori<sup>23</sup>. I valori-soglia indicherebbero cioè il limite di tollerabilità delle emissioni elettromagnetiche, e il loro superamento farebbe presumere che le emissioni cagionate siano pericolose per l'incolumità pubblica, cioè atte a offendere o a molestare le persone.

---

<sup>21</sup> Così, espressamente: AMENDOLA, *Inquinamento elettromagnetico, d.m. 381/98 e art. 674 c.p.*, *Foro it.*, 2001, c. 36. Si osservi, tuttavia, che l'Autore, a seguito dell'entrata in vigore della legge-quadro n. 36/2001, ha ritenuto non più condivisibile questo orientamento, rilevando che il superamento dei limiti è punito con sanzione amministrativa e, quindi, non può di per sé costituire reato, ma solo illecito amministrativo. Nel singolo caso concreto, quindi, deve emergere la prova specifica che l'esposizione ai campi elettromagnetici, superiore ai limiti di legge, è concretamente idonea a offendere ovvero a molestare le persone. Solamente in tal caso può ipotizzarsi la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. Si veda: AMENDOLA, *Così il penale si ritrovò con le armi spuntate*, in *Guida dir.*, 2001, n. 10, p. 50.

<sup>22</sup> Sul punto: GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, cit., p. 161.

<sup>23</sup> Sottolinea la necessità di distinguere tra limiti tabellari e giudizio di pericolo: TORRE, *Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose*, *Ind. pen.*, 2002, p. 243, la quale critica l'orientamento giurisprudenziale che esclude la punibilità, nel caso di emissione di onde elettromagnetiche inferiore ai limiti di tollerabilità normativamente fissati, sul presupposto della mancanza del requisito dell'idoneità a offendere o a molestare le persone. L'Autore sottolinea che la potenzialità lesiva della condotta è un requisito di fattispecie, che deve essere accertato in concreto, senza la possibilità di ricorrere a presunzioni esemplificative nell'*iter* probatorio, distinguendo appunto tra giudizio di pericolosità in astratto, sintetizzato dai valori-soglia, e giudizio di pericolosità in concreto.

Si osservi, invece, che anche se la normativa in materia di elettrosmog, da ultimo dettata dalla legge-quadro del 2001, pone dei limiti alle emissioni elettromagnetiche al fine di prevenire possibili conseguenze pregiudizievoli, per l'ambiente e per la salute umana, derivanti dall'esposizione incontrollata e illimitata a questa fonte di inquinamento, "è del tutto arbitrario inferire da ciò la ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 674 c.p. nella condotta di chi supera tali limiti"<sup>24</sup>, in quanto è pur sempre necessaria la prova concreta della effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare le persone. Si introdurrebbe, altrimenti, una presunzione di pericolosità dell'energia elettromagnetica non giustificata, anche perché i limiti di emissione normativamente fissati, in mancanza di certezze scientifiche in ordine ai rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici, hanno uno scopo meramente precauzionale<sup>25</sup>.

Si deve, quindi, ribadire che il superamento dei valori-soglia non è indice dell'idoneità offensiva della condotta. Il pericolo per la pubblica incolumità deve essere accertato in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze concrete - quali, a titolo esemplificativo, le caratteristiche del luogo ove è posta la sorgente che genera campi elettromagnetici, la presenza di persone esposte e la loro tipologia, i tempi di esposizione, le modalità di funzionamento dell'impianto, le condizioni climatiche<sup>26</sup> -, e non può essere desunto automaticamente dalla violazione dei limiti quantitativi, entro cui la normativa di settore consente le emissioni inquinanti.

Accertata in concreto la pericolosità delle emissioni provocate dal soggetto agente, l'eventuale ottemperanza della condotta tipica alle prescrizioni della normativa

---

<sup>24</sup> Così: Cass., sez. I, 27 febbraio 2002, Suraci, in *Riv. amb.*, cit., p. 451. Ritiene che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 674 c.p., sia necessario, oltre al superamento dei limiti di legge, l'accertamento dell'indubbia attitudine nociva delle emissioni elettromagnetiche, in quanto elemento strutturale della fattispecie: Cass., sez. I, 24 aprile 2002, Pagano, in *Riv. amb.*, 2002, p. 752.

<sup>25</sup> Si veda: Gip Pretura Venezia, 16 marzo 1999, Pareschi, cit., p. 576, secondo cui i limiti normativi devono essere intesi non come indici positivi di pericolosità, ancorché presunta, in relazione a esposizioni che avvengano a livelli superiori, ma solamente come parametri aventi valenza in negativo, in quanto aventi lo scopo di indicare quelle esposizioni che, verificandosi a livelli inferiori, devono essere esonerate da qualsiasi attenzione e controllo, in quanto certamente innocue. Nello stesso senso: Tribunale Venezia, 12 febbraio 2001, Boatto, in *Ambiente*, 2001, p. 380, con nota di RAMACCI L., secondo cui i valori di esposizione massima alle onde elettromagnetiche imposti dal legislatore rappresentano dei limiti cautelativi di natura precauzionale, ritenuti opportuni proprio in presenza di dati scientifici ancora dubbi e non univocamente accertati, che consentono solamente una valutazione certa di assenza di conseguenze nocive sotto la loro soglia. Altresì: Tribunale Roma, 9 maggio 2005, Borgomeo, cit., c. 459, la quale osserva che, in considerazione dello stato attuale di conoscenza scientifica, l'esposizione a valori di propagazione superiori ai limiti di legge potrebbe essere incompatibile con la salute umana, ma potrebbe anche essere compatibile, almeno fino a quando evidenze scientifiche non dimostrino il contrario.

<sup>26</sup> Nel senso che, ai fini della configurabilità dell'art. 674 c.p., non è sufficiente il mero superamento dei limiti dettati dalla normativa di settore, non potendosi prescindere da un accertamento concreto in ordine all'attitudine delle onde elettromagnetiche a offendere o molestare le persone, tenendo conto di tutte le circostanze concrete: CALCAGNO, *Elettrosmog: illecito penale o amministrativo*, cit., p. 1496; DE FALCO, *Una nuova stagione per l'art. 674 c.p.: strumento di tutela contro l'inquinamento elettromagnetico*, Cass. pen., 2001, p. 153; ID., *Inquinamento elettromagnetico: l'eccezione che conferma la regola*, in *Amb. sic. lav.*, 2003, n. 7-8, p. 14; GRILLO, *L'inquinamento elettromagnetico*, in *Giust. pen.*, 2002., p. 347; GROSSO, *La tutela penale dall'inquinamento elettromagnetico*, in *Dir. form.*, 2003, p. 604; Gip Tribunale Paola, 31 maggio 2006, *inedita*.

di settore impone di ritenere scriminata quella condotta. La funzione dei limiti tabellari, infatti, non è quella di delimitare il giudizio di pericolo per il bene protetto dalla norma incriminatrice, quale elemento costitutivo della fattispecie contravvenzionale, ma serve a selezionare le condotte, di cui sia stata già accertata la pericolosità, che, in quanto consentite dall'ordinamento, sono giustificate<sup>27</sup>.

La soluzione esegetica che distingue tra superamento dei limiti di tollerabilità e attitudine offensiva delle radiazioni elettromagnetiche, ritenendo necessario, per l'integrazione del reato di getto pericoloso di cose, l'accertamento concreto dell'idoneità delle emissioni provocate a offendere o molestare le persone, è stata fatta propria dalle più recenti pronunce della Suprema Corte che hanno ricondotto il fenomeno dell'elettrosmog alla fattispecie prevista dalla prima parte dell'art. 674 c.p.<sup>28</sup>

Essa, inoltre, trova conferma, nell'apparato sanzionatorio introdotto dall'art. 15 della legge-quadro del 2001. Il superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione da parte di chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto, genera campi elettromagnetici, è oggi espressamente punito con sanzione amministrativa: non può, quindi, costituire di per sé reato, ma solamente illecito amministrativo<sup>29</sup>. Si avrebbe, altrimenti, una sovrapposizione tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale, che verrebbero integralmente a coincidere, con la conseguenza che la clausola di riserva contenuta nella norma amministrativa, "salvo che il fatto costituisca il reato", renderebbe impossibile, in concreto, la configurabilità dell'illecito amministrativo, che rimarrebbe sempre assorbito nella norma penale<sup>30</sup>. Ma è evidente che non può presumersi che il legislatore abbia voluto punire con pesanti sanzioni amministrative il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione e, al tempo stesso, abbia voluto escludere qualsiasi spazio per l'applicabilità di tali sanzioni. Indipendentemente dalla configurabilità o meno di un concorso tra fattispecie contravvenzionale e illecito amministrativo non può considerarsi razionale l'introduzione di un articolato sistema di illeciti amministrativi, che sanzioni lo stesso fatto punito ai sensi dell'art. 674 c.p.

---

<sup>27</sup> TORRE, *Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose*, cit., p. 249.

<sup>28</sup> Cass., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, cit., p. 969 e Cass., sez. III, 15 aprile 2009, Abbaneo, in *Ced. Cass.*, n. 243431; Cass., sez. III, 8 aprile 2010, n. 17967.

<sup>29</sup> Così: AMENDOLA, *Così il penale si ritrovò con le armi spuntate*, cit., p. 50; DE FALCO, *Alcuni punti (quasi) fermi in tema di rilevanza penale dell'inquinamento elettromagnetico*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 470.

<sup>30</sup> Cass., sez. I, 27 febbraio 2002, Suraci, in *Riv. amb.*, cit., p. 451, la quale osserva che il superamento dei limiti di emissione fissati dalla legge è punito, per consapevole scelta legislativa, con forti sanzioni amministrative, mentre l'eventuale esistenza di una norma che sanzionasse penalmente il puro e semplice superamento di tali limiti comporterebbe problemi di ipotizzabilità di un concorso apparente di norme, o l'esclusione automatica dell'applicabilità delle sanzioni amministrative. Si veda, anche: Tribunale Roma, 9 maggio 2005, Borgomeo, cit., c. 452, la quale osserva che il mero superamento dei limiti di legge non è previsto come autonoma ipotesi di reato, ma solo come illecito amministrativo. Il superamento dei limiti, però, può concretare il reato di cui all'art. 674 c.p., qualora risulti provato che, attraverso questo superamento, sia arrecata molestia alle persone, non potendosi ritenere che il solo superamento dei limiti provochi *ipso iure* pericolo di offesa alle persone, se non si provi in concreto che e in quale misura l'esposizione alle onde elettromagnetiche sia dannosa per la salute umana.



Per la configurazione del reato di getto pericoloso di cose, quindi, non basta il superamento dei limiti tabellari, ma è necessaria la sussistenza di una prova certa e obiettiva di un'effettiva e concreta idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare i soggetti ad essa esposti.

*5.3. Il rapporto tra l'art. 674 c.p. e l'art. 15, primo comma, della legge 22 febbraio 2001 n. 36.*

La legge-quadro del 2001, nel dettare un'organica disciplina del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico, come si è visto, ha introdotto un apposito apparato sanzionatorio amministrativo, volto a reprimere le principali violazioni delle prescrizioni da essa dettate. La riconosciuta applicabilità della fattispecie contravvenzionale del getto pericoloso di cose all'elettrosmog, anche dopo l'introduzione di un apposito apparato sanzionatorio ad opera della legge-quadro del 2001, ha posto il problema dei rapporti tra la norma codicistica e gli illeciti introdotti dalla disciplina di settore, con particolare riferimento al primo comma dell'art. 15, che sanziona "chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici supera i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'art. 4, comma 2", nonché, fino alla loro emanazione, i limiti fissati dai D.P.C.M. del 1992 e del 1998.

Si tratta, in particolare, di accertare se fra le norme in oggetto sussista un concorso apparente, con la conseguenza che una sola fra le disposizioni, che sembrano idonee a sanzionare il fatto di colui che provoca emissioni elettromagnetiche superiori ai limiti di legge e idonee a offendere o molestare le persone, trovi applicazione, ovvero se debba affermarsi un concorso tra il reato e l'illecito amministrativo, con la conseguenza che tutte e due le norme che convergono rispetto al medesimo fatto possano essere realmente applicate.

La giurisprudenza che si è occupata, sinora, del problema relativo al rapporto tra l'art. 674 c.p. e l'art. 15 della legge n. 36/2001, nonché parte della dottrina, hanno ammesso il concorso tra la fattispecie contravvenzionale e quella amministrativa.

La prevalente giurisprudenza ha rilevato che, nel caso di specie, non è ipotizzabile il rapporto di specialità tra le norme concorrenti, "dal momento che esso presuppone la ricorrenza di più norme che disciplinano la stessa materia e la presenza, in una di esse, di elementi specifici idonei a differenziarla da quella concorrente, onde evitare che condotte equivalenti siano punite, anche con sanzioni diverse da quelle penali, due o più volte". Nell'ipotesi in esame, invece, non sarebbe applicabile il principio di specialità, perché le disposizioni previste dall'art. 674 c.p. e dall'art. 15 della legge n. 36/2001 "non solo sono dirette alla tutela di beni giuridici differenti, ma presuppongono anche il verificarsi di eventi diversi. Infatti, nel citato art. 15 la condotta è punita con sanzione amministrativa solo se vengono superati i limiti previsti dalla legge, mentre nell'ipotesi dell'art. 674 c.p. la condotta è punibile, a prescindere dal superamento di detti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestia alla persona, tutelando le due norme diversi beni giuridici: la disposizione della legge speciale l'interesse dello Stato all'osservanza degli specifici parametri



dettati per la materia dell'inquinamento elettromagnetico, e quella del codice penale la salvaguardia della pubblica incolumità<sup>31</sup>.

Il problema dei rapporti tra il reato di getto pericoloso di cose e l'illecito amministrativo che sanziona le emissioni elettromagnetiche superiori ai limiti di legge non può essere affrontato limitandosi a constatare che nessuna delle due fattispecie ha carattere speciale rispetto all'altra<sup>32</sup>, ma deve essere risolto alla luce della clausola di riserva indeterminata che compare nell'*incipit* del citato art. 15. Il legislatore del 2001, nell'introdurre fattispecie sanzionatorie amministrative in materia di elettrosmog, infatti, ha espressamente previsto una clausola di riserva per l'ipotesi che il fatto costituisca reato, configurando la fattispecie sanzionatoria amministrativa come fattispecie residuale e sussidiaria, destinata a reprimere solamente quelle inosservanze non suscettibili di costituire illecito penale.

L'accertata insussistenza di un rapporto di specialità tra l'art. 674 c.p. e l'art. 15 della legge n. 36/2001 – oltre a fondarsi sull'erroneo presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati dalle due disposizioni, invece che sull'analisi strutturale delle fattispecie astratte –, quindi, non è ancora sufficiente a escludere che il concorso tra queste disposizioni sia apparente, con conseguente applicabilità al fatto, *prima facie* riconducibile a entrambe le norme, di una sola di esse. Poiché l'art. 15 della legge n. 36/2001 contiene una clausola di sussidiarietà espressa, si pone il problema di stabilire se detta clausola possa operare con riferimento all'art. 674 c.p. In caso di risposta positiva, verificatasi una situazione nella quale concorrano gli estremi sia dell'art. 674 c.p. sia dell'art. 15 della legge n. 36/2001, solamente la fattispecie penale troverà applicazione, escludendo al contempo l'operatività della norma sanzionatoria amministrativa.

L'art. 15 della legge-quadro subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla circostanza che il fatto non costituisca reato: per accertare se la clausola di sussidiarietà operi con riferimento all'art. 674 c.p., determinando

---

<sup>31</sup> Così: Cass., sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, cit., p. 465; Cass., sez. I, 31 gennaio 2002, Fantasia, cit., p. 448; Tribunale Roma, 9 maggio 2005, Borgomeo, cit., c. 452; Gip Tribunale Paola, 31 maggio 2006, *inedita*. In dottrina, per tutti: RAMACCI L., *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Cedam, 2009, p. 480. In senso critico, nei confronti della giurisprudenza che ammette il concorso tra art. 15 della legge n. 36/2001 e art. 674 c.p.: GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, cit., p. 175.

<sup>32</sup> Non vi sono dubbi che tra le due fattispecie, quella descritta dall'art. 674 prima parte c.p. e quella delineata dall'art. 15 della legge n. 36/2001, non sussiste un rapporto di specialità unilaterale, potendo al più ravvisarsi, se si ammette l'astratta configurabilità del reato di getto pericoloso di cose nell'ipotesi di propagazione di onde elettromagnetiche, un rapporto di specialità reciproca o bilaterale, in quanto ciascuna di esse presenta, accanto a un nucleo di elementi comuni, elementi specifici ed elementi generici rispetto ai corrispondenti elementi costitutivi dell'altra. L'illecito amministrativo introdotto dall'art. 15 della legge n. 36/2001 richiede, infatti, che la condotta sia posta in essere da colui che esercita o impiega una sorgente o un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre l'art. 674 c.p. è reato comune che può essere realizzato da chiunque. Inoltre, la fattispecie sanzionatoria amministrativa è speciale in relazione all'oggetto materiale della condotta, che deve consistere in radiazioni elettromagnetiche, mentre la condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 674 c.p. può avere ad oggetto qualsiasi cosa. Per contro l'art. 674 c.p. richiede che le cose gettate, costituite nel caso di specie da onde elettromagnetiche, siano in concreto idonee a offendere, imbrattare o molestare le persone, e non semplicemente superiori ai limiti quantitativi normativamente fissati.

l'assorbimento nella fattispecie da esso delineata dell'illecito amministrativo, quindi, bisogna stabilire cosa significhi fatto, e verificare se la norma codicistica contempla il medesimo fatto della disposizione sussidiaria<sup>33</sup>.

Riteniamo che il concetto di fatto non debba essere riferito alla fattispecie astratta, ma debba identificarsi con la situazione concretamente verificatasi, ossia con quella particolare fattispecie concreta, nella quale si trovino integrati gli elementi di entrambe le fattispecie collegate dalla clausola di riserva.

Qualora, nell'esercizio di un impianto che genera campi elettromagnetici, il soggetto agente superi i valori-soglia normativamente fissati, esponendo concretamente a pericolo il bene giuridico tutelato, la situazione concreta comporta l'integrazione non solo dell'illecito amministrativo, il quale sanziona il mero mancato rispetto dei limiti di emissione sanciti dalla legislazione speciale, ma anche della fattispecie contravvenzionale del getto pericoloso di cose, che richiede l'accertamento della concreta idoneità delle emissioni eccedenti quei limiti a offendere o a molestare le persone.

Il fatto, inteso come fatto storico, pertanto, non solo è sanzionato dalla fattispecie amministrativa, ma è altresì previsto, nel nostro ordinamento, come reato, essendo riconducibile alla contravvenzione di cui alla prima parte dell'art. 674 c.p. – qualora si ammetta la sua astratta configurabilità con riferimento al fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico –, con conseguente assorbimento in essa dell'illecito amministrativo. Deve escludersi, pertanto, la possibilità di configurare il concorso tra violazione amministrativa e reato<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Alcuni Autori hanno ritenuto che il medesimo fatto, al quale si riferisce la clausola di riserva, e che costituisce il presupposto della sua operatività, è il fatto contemplato dall'art. 15 della legge-quadro come illecito amministrativo, ossia il fatto tipico. Ne conseguirebbe che la clausola di sussidiarietà esclude il concorso tra fattispecie sanzionatoria amministrativa e reato, solamente qualora lo stesso fatto descritto in astratto dalla norma di cui all'art. 15 della legge n. 36/2001 integri anche la fattispecie tipica di un reato. Qualora, invece, alla fattispecie astratta, contemplata dalla norma sanzionatoria amministrativa, si aggiunga un altro fatto, che integra gli estremi di un'ipotesi criminosa, la fattispecie penale non assorbirebbe, ma si aggiungerebbe all'illecito amministrativo.

Questa sarebbe proprio l'ipotesi che si verifica quando, dalla condotta tipica descritta dall'art. 15 della legge n. 36/2001, consistente nel superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, derivi una situazione di pericolo concreto, sotto il profilo dell'offesa o della molestia alle persone (DE FALCO, *Una nuova stagione per l'art. 674 c.p.: strumento di tutela contro l'inquinamento elettromagnetico*, cit., p. 470; Cass., sez. I, 24 aprile 2002, Pagano, cit., p. 752). Poiché la sanzione amministrativa colpisce il solo fatto della creazione di un campo elettromagnetico superiore ai limiti di legge, mentre il reato di getto pericoloso di cose è configurabile quando al superamento dei limiti si accompagna un'effettiva attitudine offensiva o molesta delle onde elettromagnetiche generate, il concorso tra le due disposizioni non è apparente, mancando il presupposto della medesimezza del fatto.

<sup>34</sup> Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione intervenute in materia di elettrosmog, pur non affrontando espressamente il problema in esame, hanno richiesto che "illecito penale ed illecito amministrativo si differenzino almeno per un qualche aspetto, ossia che la fattispecie penale richieda, per la sua integrazione, la presenza almeno di un qualche elemento ulteriore e diverso rispetto all'illecito amministrativo, e cioè rispetto al solo superamento dei limiti tabellari", lasciando così intendere che le due fattispecie, quella amministrativa e quella penale, ben possano coesistere e concorrere, qualora ricorrano gli estremi di entrambe. Così: Cass., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, cit., p. 969 e Cass., sez. III, 15 aprile 2009, Abbaneo, in *Ced Cass.*, n. 24343.

